



AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI A.M./COMANDO AEROPORTO VITERBO

CAPITOLO D'ONERI

Per la concessione di sfalcio erba, con oneri di manutenzione, del sistema Demaniale della Scuola Marescialli A.M. per una durata anni 6 (sei).

Poiché l'amministrazione della Difesa deve dare in concessione, previo esperimento di una gara a licitazione privata, il sedime del complesso demaniale sopra indicato, meglio specificata nell' Art.2 del presente capitolo, si elencano qui di seguito tutte le condizioni alle quali la concessione stessa è vincolata.

Art.1 Natura della convenzione

La convenzione ha la natura e lo scopo di una concessione amministrativa essenzialmente revocabile, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente. Essa è subordinata all'uso militare cui detti terreni sono destinati e, trattandosi di beni del Demanio pubblico e patrimoniale indisponibile, non è soggetta alla vigente legislazione sui contratti agrari salvo il modo di determinazione del canone d'affitto che sarà stabilito a norma dell'art. 5 della legge 10.12.1973 n°814.

Art.2 Oggetto della concessione

La concessione ha come oggetto lo sfalcio d'erba con l'onere della manutenzione ordinaria e pulizia delle zone sul sedime del complesso Demaniale di Viterbo, esteso circa Ha 81,09 le cui aree da mantenere, secondo la natura del terreno, sono individuate nella planimetria Allegato A (concesso in un unico lotto), che bollata e firmata dalle parti forma parte integrante del presente atto.

La zona di terreno sopra citata, viene data in concessione a corpo e non a misura, secondo i dati indicati nella planimetria di cui sopra e nello stato di consistenza quale esso risulta sul verbale che viene redatto in contraddittorio con il concessionario.

La planimetria di cui sopra (con il dettaglio delle varie aree) per ragioni di riservatezza, è custodita negli archivi della Sezione Sezione Manutenzione Infrastrutture della Scuola Marescialli A.M..

Art.3 Durata della concessione e revoca

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, senza obbligo di preventiva disdetta. L'Amministrazione della Difesa si riserva tuttavia la facoltà di revocare la concessione in ogni tempo, per qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio, secondo la modalità descritte nel successivo art. 5.

Art.4 Condizioni Tecniche Particolari

1. Sfalcio erba e rovi

La concessione di sfalcio erba è esercitata sulla zona di sedime indicata sulla planimetria allegata, per complessivi Ha 81,09 visionabile presso la Sezione Impianti della Scuola Marescialli A.M.; in particolare si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- a) Nella zona di sedime, indicata con la lettera **V** ed evidenziata in Verde nella planimetria allegata, avente una superficie di circa Ha 33.00 il taglio dell'erba deve essere effettuato a maturità economica prima che inizi la fase di essiccazione, e comunque ogni qualvolta verrà richiesto dalla Scuola Marescialli A.M. nel limite massimo di 5 (cinque) interventi annui;
- b) L'erba falciata deve essere raccolta al più presto. Le rotoballe prodotte devono essere contestualmente trasportate al di fuori del sedime. Eventuali deroghe a ciò potranno essere concesse sentito il parere della Sezione CSA e della Sezione Manutenzione Infrastrutture della SMAM/CA purché ciò non arrechi potenziale pericolo all'attività di volo;
- c) Nella zona di sedime adiacente piste volo (strip), ed ai raccordi a loro connessi, indicata con la lettera **R** ed evidenziata in rosso nella planimetria allegata, avente una superficie di circa Ha 48.00 le condizioni da rispettare sono le seguenti:
- 1) **Piste volo**: l'erba spontanea deve essere tagliata prima che raggiunga cm 25 (venticinque) d'altezza, per una larghezza di sicurezza dal bordo della pista non inferiore a:
- mt 28 (ventotto) da entrambi i lati della pista 04L/22R e 10 mt dalle testate pista 04L/22R .;
 - mt 25 (venticinque) da entrambi i lati della pista 04C/22C e 10 mt dalle testate pista 04C/22C.
 - mt. 25 (venticinque) da entrambi i lati della pista 04R/22L e 10 mt dalle testate pista.
- È fatto obbligo al concessionario di porre massima cura della pulizia dei cinesini, pannelli luminosi, dei "sentieri luminosi" posti a testata bordo pista, distanziometrici e canali di scolo acqua bordo pista da farsi con mezzi meccanici o manuali possibilmente trinciatrici.
- Il Comando della SMAM/CA si riserva la facoltà di disporre, senza alcun riconoscimento economico, l'uso del diserbo in una fascia di mt. 2 inerente i cinesini di illuminazione delle piste di volo e delle aree di manovra.
- E' prevista altresì la pulizia dei giunti di dilatazione presenti sulle piste di volo manualmente o con mezzi minori (forbici, macchinette taglia erba etc..) e la pulizia della superficie interessata.
- 2) **Raccordi**: l'erba spontanea deve essere tagliata prima che raggiunga cm 25 (venticinque) d'altezza ed una larghezza di sicurezza di mt 7 (sette). E' fatto obbligo al concessionario di porre massima cura per la pulizia dei cinesini, raccordi, tabelloni luminosi, indicatori "T" presso la TWR mediante decespugliatori manuali o anche con l'impiego di trinciatrici. E' prevista altresì la pulizia dei giunti di dilatazione presenti sui medesimi raccordi manualmente o con mezzi minori (forbici, macchinette taglia erba etc..) e la pulizia della superficie interessata.
- 3) L'erba spontanea presente nelle zone di sedime indicate con la lettera **R** "al fuori delle zone precedentemente indicate ai p.ti 1) e 2) dell'art. 4" ed evidenziate in rosso nella planimetria allegata, deve essere tagliata ad una altezza non superiore a cm 30/36, su chiamata della Scuola Marescialli A.M..
- d) La superficie del terreno deve essere mantenuta a prato stabile asciutto e rasato uniformemente; è fatto divieto praticare irrigazione o qualsiasi altro lavoro che possa danneggiare il manto erboso;
- e) Nelle zone dove il manto erboso si presenta deteriorato deve essere praticata, nella stagione adatta, una leggera erpicatura con spargimento di semi di erba da pascolo e/o fieno che meglio s'addicono alla natura del terreno, al clima ed alle altre caratteristiche dello stato vegetale. I lavori di cui sopra devono essere eseguiti con il preventivo benessere della Scuola Marescialli A.M.;
- f) Al concessionario è fatto obbligo di provvedere a sua cura e spese alla pulitura completa dei terreni e dei canali di scolo acque piovane, degli sterpi ed erba infestanti, da pietre,

- sassi, con tagli di eventuali alberelli o arbusti di media e grossa taglia che creano pericolo per l'attività di volo o di visibilità per la TWR.
- g) Al concessionario è fatto l'obbligo a provvedere alla pulizia da arbusti, rovi ed erbe infestanti con mezzi meccanici o manuali, recinzioni pertinenti perimetrali per mt. 1(uno), (fascia di sicurezza) che ricadono nel sedime della propria concessione. Tale servizio deve effettuarsi ogni 3 (tre) mesi anche tramite l'impiego del diserbante;
 - h) È fatto divieto assoluto al concessionario di praticare qualsiasi tipo di pascolo sul sedime oggetto della concessione;
 - i) È fatto divieto assoluto al concessionario di bruciare, sterpaglie, rovi, ecc..;
 - j) È fatto divieto assoluto al concessionario di praticare sfruttamento agricolo di qualsiasi prodotto sul sedime oggetto della concessione, ad eccezione delle colture foraggere previste, colture che verranno preventivamente comunicate e concordate/coordinate con la Scuola Marescialli A.M..
 - k) Il personale che opera in esecuzione del presente capitolato deve porre la massima attenzione nell'attraversamento di raccordi, di strade e vie ecc.. con i propri mezzi al fine di non sporcare gli stessi ed è fatto obbligo di pulizia immediata in caso in cui ciò non avvenga.

2. Prescrizioni generali

- Le persone, i mezzi di trasporto e di lavoro, attrezzi vari o materiali di qualsiasi genere devono permanere sul sedime oggetto della concessione per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori nella giornata o frazione di essa, fatta esclusione per i mezzi su autorizzazione del personale della Scuola Marescialli A.M. in particolari situazioni valutate di volta in volta dal personale stesso;
- Le attività previste nel presente capitolato devono concludersi con la rimozione immediata delle materie di risulta;
- Le tipologie di lavoro sono subordinate all'attività del sedime oggetto della concessione e all'attività operativa del Comando Aeroporto per cui dovranno essere coordinate con il responsabile della Sezione CSA ed il personale della Sezione Manutenzione Infrastrutture;
- Tutti i mezzi impiegati dovranno essere dotati di faro rotante giallo e di pannelli a scacchi bianco/rossi rifrangenti di dimensioni cm 45 x 45 o 90 x 90 (a seconda delle dimensioni del mezzo).
- Tutti i mezzi impiegati all'interno dell'area di movimento aeroportuale dovranno essere in contatto radio con la Torre di Controllo. Il personale dell'affittuario dovrà conseguire, una specifica abilitazione alla guida in aerea interna aeroportuale secondo le indicazioni fornite dalla Sezione CSA della SMAM/CA. La SMAM/CA si riserva la possibilità di chiedere in ogni momento la sostituzione del personale della ditta qualora si verificano fatti che minino la sicurezza dell'aeroporto.
- Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere utilizzate in modo da non arrecare danni alla superfici asfaltate e non, alle strutture ed agli impianti. L'affittuario dovrà provvedere direttamente al ripristino dei danni causati alle infrastrutture;
- A completamento delle operazioni di sfalcio e pulizia, il Comando Aeroporto può richiedere l'utilizzo di prodotti diserbanti dei quali il concessionario deve presentare relativa scheda tecnica;
- Il mancato rispetto in tutto o in parte delle prescrizioni sopra citate comporta lettera di diffida al concessionario il quale perseverando in tali mancanze incorrerà nel provvedimento previsto dal successivo art. 5.

Art.5 Revoca della concessione

L'amministrazione Difesa si riserva la facoltà per qualsiasi motivo legato all'esigenza di Forza Armata di revocare la concessione in tutto o in parte, con preavviso di mese 1(uno) o

immediatamente, senza alcun preavviso, per particolari esigenze militari e per inadempienza contrattuali rilevate ed evidenziate per iscritto dopo la 3° lettera di diffida al concessionario.

Art.6 Riduzione superficie

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà insindacabile di detrarre alla concessione qualsiasi estensione di terreno per eseguire lavori di qualsiasi natura, o per altre esigenze; il concessionario viene messo a conoscenza di ciò con notifica scritta.

La ditta concessionaria non ha diritto ad alcuna indennità, compenso o riduzione del canone fino ad una detrazione di superficie non superiore ad 1/20 (un ventesimo) della superficie totale della concessione. Nel caso si verifichi una detrazione superiore ad 1/20 (un ventesimo), la ditta ha diritto alla riduzione della quota parte di canone riferita alla superficie stessa ed al periodo di riduzione, per dare corso a quanto detto il concessionario è tenuto a presentare istanza alla Scuola Marescialli A.M. nel termine massimo di gg 30 (trenta) dalla ricezione della notifica del provvedimento, il quale deve provvedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo soggetto a tutte le formalità di approvazione e registrazione operate per il presente atto.

Art.7 Divieto di subconcessione

E' vietata ogni forma di concessione parziale o totale, fitto o altro mezzo di concessione a terzi da parte del concessionario firmatario della presente.

La violazione di quanto specificato sopra comporta la risoluzione del contratto di concessione e l'incameramento del deposito cauzionale ed eventuali azioni di rivalsa da parte dell'Amministrazione Difesa per il rilascio dei danni.

E' vietata ogni forma di coltivazione del terreno, salvo che ciò non sia espressamente disposto in altro articolo del presente capitolo. In caso di trasgressione l'Amministrazione concedente provvederà al ripristino del manto erboso a spese del concessionario.

Allo scopo di permettere la ricostruzione del manto erboso come riportato dallo stralcio planimetrico, con solo erbe da pascolo e/o fieno, potrà essere consentito, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, praticare una leggera erpicatura con successiva semina come previsto dall'art. 4 previa autorizzazione della Scuola Marescialli A.M..

Art.8 Variazione per lavori da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione è libera di eseguire variazioni e lavori sui terreni oggetto della concessione, occupare una parte qualsiasi temporaneamente, mutarne le condizioni arboree (piantare alberi, siepi, atterrare piante, scavo ecc..), senza che il concessionario possa pretendere alcuna indennità, salvo il caso in cui le condizioni sopra descritte arrechino una perdita della superficie come già evidenziato al precedente art.6.

Le modifiche che si verificassero da parte dell'Amministrazione concedente sui terreni verranno verbalizzate su stati di consistenza suppletivi.

Art.9 Accertamento danni cagionati del concessionario

L'Amministrazione ha la facoltà di accertare a mezzo propri tecnici in contraddittorio con il concessionario, i danni che questi avesse cagionato alla proprietà Demaniale e di porre il verbale di accertamento a base degli atti sanzionatori.

Art.10 Conservazione patrimonio arboreo

Le piante esistenti sul sedime in concessione, devono essere conservate e riconsegnate al termine della concessione con il loro naturale incremento, avendo il concessionario diritto al solo godimento dei frutti.

La mancanza non giustificata di piante e/o danni arrecati al patrimonio arboreo, imputabile al concessionario gli saranno addebitati e dallo stesso risarciti all'Amministrazione Difesa.

Nel caso di patrimonio arboreo abbattuto dal vento o dal altre cause fortuite o in caso di necromassa (cd "alberi morti in piedi"), il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione alla quale spetta il fusto mentre la ceppaia e rami spettano al concessionario.

Art.11 Obblighi del concessionario

Il concessionario deve presentare alla Scuola Marescialli A.M., almeno 15(quindici) giorni prima, l'elenco del personale e dei mezzi che devono accedere all'interno dell'installazione militare affinché possano essere muniti di apposito Pass indispensabile per l'accesso in aeroporto.

L'accesso all'installazione può essere negato in qualunque momento al personale della ditta concessionaria, qualora questo non risulti gradito al Comando sopracitato senza obbligo di comunicazione scritta. Non è consentito l'accesso, altresì, ai mezzi ed alle autovetture non in regola con la normativa in materia di circolazione. In entrambi i casi testé citati, il concessionario non può vantare alcun diritto ad indennizzo o detrazione.

La ditta concessionaria deve inoltre ottemperare alle disposizioni impartite dalla Scuola Marescialli A.M. circa l'inizio, la sospensione e la ripresa dei lavori agricoli, ecc.. in rapporto al buon andamento dei servizi e mantenimento del bene Demaniale.

Il concessionario ha la piena responsabilità del personale cui richiede l'accesso in Aeroporto e del rispetto delle norme che disciplinano la concessione stessa in rapporto all'attività militare. Inoltre ha l'obbligo di osservare le disposizioni dei competenti organi sindacali e le disposizioni di legge e regolamenti relativi all'assicurazione, all'assistenza, alla tutela della salute del proprio personale dipendente. Pertanto la ditta deve comprovare mediante documentazione in originale o copia conforme, da fornire alla Scuola Marescialli A.M., l'avvenuta assunzione del proprio personale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dalla presente concessione fin quando non subentra il nuovo concessionario.

Art.12 Ordigni esplosivi e strutture pericolanti

Al concessionario ed al personale da esso dipende è vietato la rimozione di munizioni e l'asportazione di rottami metallici nonché la rimozione e l'asportazione dei materiali legnosi e della legna da ardere non derivante da scalvo e da potatura di piante.

Con la presentazione dell'offerta il concessionario riconosce di essersi reso conto della natura del terreno in concessione e di essere perfettamente consapevole dei pericoli derivanti dalla presenza di ordigni esplosivi, strutture pericolanti, fossi ed insidie di qualsiasi natura genere.

Il concessionario è tenuto a notificare per iscritto alla Scuola Marescialli A.M. la presenza di tali ordigni, strutture pericolanti, fossi ed insidie, nonché a circoscrivere e munire di appositi segnali i punti pericolosi.

Nel caso di mancata segnalazione di quanto prima detto l'Amministrazione concedente non risponde dei danni eventuali che possano derivare al personale e mezzi del concessionario.

Art.13 Potatura e scalvo delle piante

La potatura degli alberi e lo scalvo delle piante ricadenti nella concessione devono essere eseguite, su richiesta della Scuola Marescialli A.M, nei periodi stabiliti dall'uso e dalla pratica locale ed a perfetta regola d'arte, con personale specializzato e con propri mezzi, seguendo le norme a riguardo stabilite dai locali Ispettori Agrari Provinciali. Eventuali danni che si verificano alle piante per potatura o scalvo mal eseguiti saranno addebitate al concessionario.

Art.14 Danni prodotti dall'attività militare e dall'attività di volo

Nel caso di attività militari l'esercizio della concessione da parte dell'assuntore viene fatta ad esclusivo suo rischio e pericolo, per cui l'Amministrazione concedente non risponde dei danni eventuali da esso subito. Nessun risarcimento o riduzione del canone spetta all'affittuario per danneggiamenti prodotti al terreno in relazione all'attività di volo nonché a qualsiasi altra esigenza ritenuta tale a giudizio insindacabile della SMAM/CA.

Art.15 Risoluzione, revoca, decadenza

I provvedimenti di risoluzione, di revoca totale e di decadenza, saranno adottati dalla Scuola Marescialli A.M. e da questa notificati al concessionario a mezzo di lettera racc. R.R..

Il provvedimento di revoca parziale sarà adottata dalla Scuola Marescialli A.M. e notificata al concessionario a mezzo di lettera racc. R.R..

Successivamente il Comando di cui sopra, procederà alla stipula di apposito atto aggiuntivo da inoltrarsi ai competenti organi di controllo per i provvedimenti di approvazione e di registrazione.

Art.16 Riconsegna, miglioria

Nell'esercizio della concessione il concessionario è tenuto ad eseguire tutti quei lavori intesi a conservare e a migliorare le zone di terreno avute. Alla scadenza del contratto, in contraddittorio tra le parti, viene stilato apposito verbale di riconsegna dei terreni dal quale si evincerà lo stato di consistenza nel quale verranno riportati gli eventuali danni prodotti.

Le migliorie apportate ai terreni ricadranno in beneficio dell'Amministrazione concedente, essendo stato determinato un canone annuo, da parte del competente organo finanziario, in cui si teneva conto delle migliorie da apportare senza alcun compenso o indennizzo in favore del concessionario.

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni che risultassero dallo stato di consistenza di cui sopra.

Art.17 Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del rapporto di concessione tra le parti, durante la concessione o al termine di essa, non risolvibili in via amministrativa dalla Scuola Marescialli A.M. devono essere deferite all'Organo Giudiziario competente per territorio.

Art.18 Domicilio

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio legale da riportare sul contratto di concessione, presso un Ufficio pubblico, persona giuridica (notaio) o ditta legalmente riconosciuta.

Tutte le notifiche, corrispondenza, intimazione ed ogni altra forma di corrispondenza dipendente dal rapporto di concessione saranno inviate sia al domicilio legale ed a quello effettivo del concessionario.

Art.19 Spese

Tutte le spese inerenti alla stipula del presente atto ed occorrenti per la sua esecuzione (spese postali, bollo, registrazione fiscale, scritturazione, notifiche ed accessorie) sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è tenuto ad anticiparle.

Art.20 Riferimenti

Il rapporto di concessione è regolato:

- Dal Capitolato Generale d'Oneri per la concessione sfalcio erba e scalvo piante su terreni demaniali in uso alla FF.AA., approvato con Decreto Ministeriale del 15.03.1952, registrato alla Corte dei Conti il 07.07.1952 al registro Esercito n°29 foglio 372;
- Dal presente Capitolato Speciale della Scuola Marescialli A.M. con annesso relativo (D.U.V.R.I.) Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenti in ottemperanza dell'art.26 del D.Lgs 81/2008;
- Dal Codice della Navigazione approvata con R.D. del 30.03.1942 n°327 e successive modifiche ed integrazioni;
- Per quanto non previsto dai predetti Capitolati e Codici, dalla legge e dal Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e successive aggiunte e modifiche.
- Direttiva ISV-018 (ISPETTORATO SICUREZZA VOLO)

Art.21 Vincoli

Data: 19/06/2023 UO: Gruppo Servizi di Base
ID: M_D AVT001 0041949 - 2023

Il contratto di concessione stipulato con l'osservante delle disposizioni delle Leggi sul registro e bollo, è impegnativo per il concessionario dal momento di sottoscrizione dello stesso, per l'Amministrazione Militare diverrà esecutivo dopo le approvazioni ai sensi Legge.

IL COMANDANTE
Col. AArnn Pil. Sandro CASCINO